MISURE DI SOSTEGNO E DI REINDUSTRIALIZZAZIONE

Art. 4

Nel quadro delle iniziative rivolte a promuovere il reimpiego dei lavoratori siderurgici fino al 31 dicembre 1990, le imprese di cui all'articolo 1, nonche' gli enti e le imprese coinvolti nel programma di reindustrializzazione delle aree colpite dalla crisi siderurgica, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale progetti di formazione e riqualificazione professionale redatti secondo la regolamentazione del Fondo sociale europeo. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere finanziate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nel limite massimo del 20% delle disponibilita' annue del predetto Fondo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono determinati gli adempimenti che gli enti e le aziende sono tenuti ad osservare al fine di consentire l'utilizzo delle risorse comunitarie finalizzate alla realizzazione di interventi di politica sociale sul mercato del lavoro.

Versione in vigore dal 12 gennaio 1989, non più in vigore dal 13 marzo 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure di sostegno e di reindustrializzazione
Estremi	Decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5
Capo	I — Misure di sostegno sociale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-di-sostegno-e-di-reindustrializzazione/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it